

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2968 del 22/05/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE NURE IN COMUNE DI PONTENURE (PC) - RICHIEDENTE: DALLOSPEDALE LUIGI E C. SOCIETÀ AGRICOLA S.S. (PC) - USO: AGRICOLO - PROCEDIMENTO: PC22T0018 - PRATICA: 16455/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3057 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE NURE IN COMUNE DI PONTENURE
(PC) - RICHIEDENTE: DALLOSPEDALE LUIGI E C. SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
(PC) - USO: AGRICOLO - PROCEDIMENTO: PC22T0018 - PRATICA:
16455/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011- n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 61633 in data 13/04/2022 (successivamente integrata con nota assunta al protocollo ARPAE n. 91911 del 01/06/2022), con la quale la ditta Dallospedale Luigi e C. Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A: 01042780336), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione con regolarizzazione per l'occupazione di terreni demaniali - aventi superficie complessiva pari a 04.62.00 Ha - ubicati in sponda sinistra del Torrente Nure, in Comune di Pontenure (PC), Località La Berretta e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 21, mappale n. 27/p e fronte mappali 27 e 7 per uso agricolo;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria tecnico-amministrativa, si è provveduto a modificare l'area oggetto della richiesta concessione in 03.65.30 Ha su istanza del Richiedente;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 06/07/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 210 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile -
Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 117873 in data 15/07/2022);

- Comune di Pontenure (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 37456 del 02/03/2023);

PRESO ATTO inoltre che, con nota assunta al protocollo ARPAE n. 54190 in data 21/03/2025 la succitata Dallospedale Luigi e C. Società Agricola S.S ha richiesto la rateizzazione della somma dovuta per gli indennizzi dal 2019 al 2021 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione per gli indennizzi fino all'anno 2018);

RITENUTO che la suddetta richiesta di rateizzazione possa essere accolta ai sensi dell'art. 45 della L.R. 28/2013, per una quota capitale dovuta quantificata in € 13.430,28, a cui dovranno essere sommati gli interessi maturati alla data di ogni versamento, nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile;

ACCERTATO che la Ditta Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e i canoni dovuti per le annualità dal 2022 al 2025;
- in data 14/05/2025 ha versato la somma pari a € **2.258,79** a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che:

- in data 03/09/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia(BDNA) ai sensi del D.lgs n, 159/2011;
- in data 09/09/2024 la Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,D.lgs 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei

medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta Dallospedale Luigi e C. Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A: 01042780336), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Nure in Comune di Pontenure (PC), in Località La Berretta, avente estensione complessiva pari a 03.65.30 Ha, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 21, mappale n. 27/p e fronte mappali 27 e 7, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC22T0018);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 07/05/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;
- e) di accogliere** la richiesta presentata dalla concessionaria, per la rateizzazione degli indennizzi,

dovuti per gli anni dal 2019 al 2021 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione per gli indennizzi fino all'anno 2018), per un importo complessivo quantificato in € 13.430,28, a titolo di capitale ed interessi al 12/05/2025 maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata;

f) di stabilire che la somma dovuta deve essere corrisposta in 6 rate semestrali e che il pagamento di tali importi deve avvenire secondo gli importi e le scadenze contenute nel sotto riportato piano di rateizzazione:

N° Rata	Quota capitale	Quota interessi	Scadenza rata	Importo rata
1	2.238,38 €	0,00 €	30/10/2025	2.238,38 €
2	2.238,38 €	111,61 €	30/04/2026	2.349,99 €
3	2.238,38 €	89,78 €	30/10/2026	2.328,16 €
4	2.238,38 €	66,97 €	30/04/2027	2.305,35 €
5	2.238,38 €	44,89 €	30/10/2027	2.283,27 €
6	2.238,38 €	22,45 €	30/04/2028	2.260,83 €

g) di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro le scadenze sopra prescritte comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per la concessionaria di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito antecedentemente alla scadenza della stessa, mentre le successive rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze;

h) di dare atto inoltre che, la concessionaria può richiedere di essere autorizzata a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni delle annualità dal 2022 al 2025 è stato pagato;

- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 2.258,79.è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte della concessionaria entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Dallospedale Luigi e C. Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A: 01042780336), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0018.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del Torrente Nure, ubicata in Comune di Pontenure (PC), in Località La Berretta, avente estensione complessiva pari a 03.65.30 Ha, per uso agricolo, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 21, mappale n. 27/p e fronte mappali 27 e 7, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla

base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **2.258,79**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **2.258,79**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 117873 del
15/07/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante della ditta Dallospedale Luigi e C. Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 01042780336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 07/05/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Dallospedale Luigi e C. Società Agricola S.S.

dallospedale_luigi_ec@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 - Richiedente: DALLOSPEDALE LUIGI E C. SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - Istanza di rilascio della concessione di regolarizzazione di occupazione di aree demaniali del T. Nure nel Comune di Pontenure - Uso: agricolo con piantumazione ai sensi della D.G.R. 1717/2021 - SINADOC 16455/2022 - COD. PROC.: PC22T0018

Parere idraulico di competenza.

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 31068 del 10/06/2022, relativa la richiesta di occupazione di terreni demaniali in sponda destra del T. Nure, per uso agricolo con 20% di superficie piantumata, ubicati in Comune di Pontenure (PC), Località La Berretta - aventi superficie complessiva pari a 04.62.00 Ha, di cui 9240 m2 da destinare a impianto di essenza arboree - e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 21, mappale n. 27/p e fronte mappali 27 e 7, in sponda destra del torrente Nure e l'allegata documentazione;

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, in particolare per ciò che riguarda gli usi ammessi in ambito fluviale o di espansione delle piene;
 - visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;
- Espletati i sopralluoghi nel corso dei quali si è verificato che:
- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria
- Considerato che:
- la collocazione è tale da rendere i terreni non direttamente interferenti con piene ordinarie;
 - l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
 - l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3, pericolosità alta, in base al PGRA ossia area allagabile con scenario frequente.
 - l'area richiesta ricade in fascia A, in base al PAI
 - l'area richiesta in concessione ricade in fascia A3, in base al PTCP

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di occupazione di terreni demaniali in sponda destra del T. Nure, per uso agricolo con 20% di superficie piantumata, ubicati in Comune di Pontenure (PC), Località La Berretta - aventi superficie complessiva pari a 04.62.00 Ha, di cui 9240 m² da destinare a impianto di essenza arboree - e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 21, mappale n. 27/p e fronte mappali 27 e 7, in sponda destra del torrente Nure, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la

- scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
 - 3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
 - 4) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri. La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica
 - 5) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
 - 6) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
 - 7) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al Concessionario adottare tutte

le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione.

8) Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.)

in quanto la sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Concessionario; questo Ufficio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla

9) È vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possa essere spostata dalle acque durante eventuali straripamenti del corso d'acqua;

10) Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi

11) L'utilizzo dell'area ad uso agricolo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del PTCP vigente

12) Qualora il Concessionario intenda eseguire opere di manutenzione straordinaria, in specie in caso di occupazione dell'area del corso d'acqua, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio

Infine, questo Ufficio, in merito al *Progetto di piantumazione* (Allegato 5 e 8 dell'Istanza di concessione), si esprime

nulla osta.

con le seguenti prescrizioni:


- nel triangolo di terreno indicato dall'allegato 5 e 8 le essenze dovranno essere collocate e mantenute dal Concessionario a distanza di 4 metri dalla linea di sponda, ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD 523 del 1904, in modo da non interferire con le piste presenti e utilizzabili dall'Ufficio scrivente in caso di manutenzione idraulico del T. Nure; la piantumazione dovrà avere una distribuzione quanto più naturale possibile,
- lungo la sponda indicata nell'allegato 5 e 8 le essenze dovranno essere collocate su unica linea, tra i pennelli esistenti, esattamente lungo la scarpata in pendenza, cioè né sul piano di alveo del torrente né sul terrazzo alluvionale; le essenze dovranno essere intervallate a talee di salice.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

GR



Stralcio planimetria da istanza Arpae

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.